REGOLAMENTO (CE) N. 1476/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

relativo all'apertura di contingenti all'importazione di prodotti tessili delle categorie 87 e 109 originari della Corea del Nord e che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/96 [2], in particolare il combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 3, 5 e 25, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94, l'importazione nella Comunità di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale in conformità dell'appropriata procedura di cui all'articolo 25;

considerando che tre Stati membri hanno chiesto alla Commissione di instaurare limiti quantitativi all'importazione per i prodotti delle categorie 87 (guanti, diversi da quelli a maglia) e 109 (copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno) originari della Corea del Nord, che figurano attualmente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 517/94, per soddisfare un determinato fabbisogno del mercato; che, al termine delle deliberazioni in seno al comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, si è ritenuto opportuno, soprattutto a causa della situazione dell'industria comunitaria, fissare rispettivamente a 5 e a 10 tonnellate i limiti quantitativi annuali di cui saranno oggetto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le importazioni nella Comunità dei prodotti delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord; che occorre pertanto adeguare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 e ricordare, per sicurezza giuridica, che tali contingenti saranno gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del suddetto regolamento;

considerando che queste misure sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 87 e 109, originari della Corea del Nord, sono soggette rispettivamente a un limite quantitativo annuale di 5 e 10 tonnellate.

I limiti quantitativi di cui al primo comma sono gestiti secondo le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 517/94 vengono adeguati come indicato in allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

[1] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	128
2	tonnellate	145
3	tonnellate	49
4	1 000 pezzi	285
5	1 000 pezzi	119
6	1 000 pezzi	144
7	1 000 pezzi	93
8	1 000 pezzi	133
9	tonnellate	71
12	1 000 paia	1 290
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	94
15	1 000 pezzi	107
16	1 000 pezzi	55
17	1 000 pezzi	38
18	tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	tonnellate	141
21	1 000 pezzi	2 857
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	173
27	1 000 pezzi	167
28	1 000 pezzi	285
29	1 000 pezzi	75
31	1 000 pezzi	293
36	1 000 pezzi	91
37	1 000 pezzi	356
39	1 000 pezzi	51
59	1 000 pezzi	466
61	1 000 pezzi	40
68	1 000 pezzi	75
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	93
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	tonnellate	74
77	tonnellate	9
78	tonnellate	115
83	tonnellate	31
87	tonnellate	5
109	tonnellate	10
117	tonnellate	51
118	tonnellate	23
142	tonnellate	10
151A	tonnellate	10
151B	tonnellate	10
161	tonnellate	152

ALLEGATO V

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categorie: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»